

**La cultura giuridica nella società italiana
bassomedievale: testi, contesti, questioni**

di Lorenzo Tanzini

Reti Medievali Rivista, 22, 2 (2021)

[<http://www.retimedievali.it>](http://www.retimedievali.it)



**Storia e storia del diritto nell'Italia bassomedievale.
Una discussione su O. Cavallar e J. Kirshner,
Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy.
*Texts and Contexts, 2020***

a cura di Paola Guglielmotti e Gian Maria Varanini

Firenze University Press



Reti Medievali Rivista, 22, 2 (2021)

<<http://rivista.retimedievali.it>>

ISSN 1593-2214

Storia e storia del diritto nell'Italia bassomedievale.

Una discussione su O. Cavallar e J. Kirshner,

Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy.

Texts and Contexts, 2020,

a cura di Paola Guglielmotti e Gian Maria Varanini

DOI: 10.6093/1593-2214/8671

La cultura giuridica nella società italiana bassomedievale: testi, contesti, questioni*

di Lorenzo Tanzini

A proposito dell'importante volume di O. Cavallar e J. Kirshner, il saggio prende spunto dagli elementi salienti dell'opera dei due studiosi per segnalare alcuni elementi significativi dello studio della letteratura giuridica nella comprensione della società medievale.

Starting from a review of the major work of O. Cavallar e J. Kirshner, the text emphasizes some of the most relevant features of the legal culture of the *ius commune*, specially considering the jurisprudence as a way to understand the medieval society.

Medioevo; Italia; diritto comune; storia del diritto; diritto e società; didattica universitaria.

Middle Ages; Italy; *ius commune*; legal history; law and society; teaching at the university.

Questo volume, punto di arrivo di un lavoro trentennale, si presenta con l'obiettivo «to introduce an audience of nonspecialists to outstanding voices of medieval Italian jurisprudence»: fornire cioè i materiali per una comprensione globale della cultura giuridica del diritto comune, non in astratto, ma a partire dal confronto diretto con l'immensa mole della documentazione scritta.

Avendo di fronte un volume di questa mole, che offre una collezione ragionata di testi medievali in traduzione inglese, ordinati per temi e con un corredo puntuale di note introduttive, bibliografie, strumenti e glossari, è inevitabile parlarne come di un lavoro dalla finalità essenzialmente didattica. All'esperienza didattica fa in effetti cenno Lawrin Armstrong, direttore della collana in cui il libro è inserito, ricordando la lunghissima fase in cui il lavoro ha circolato in versioni preparatorie². Intendere questa destinazione per l'insegnamento come un elemento per così dire limitante della portata

* A proposito di Osvaldo Cavallar e Julius Kirshner, *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy. Texts and Contexts*, Toronto-Buffalo-London, University of Toronto Press, 2020 (Toronto Studies in Medieval Law, 4), pp. XXVI-866.

¹ Cavallar e Kirshner, *Introduction*, p. 39.

² *Preface*, p. XIV.

scientifico e del profilo intellettuale di un volume come questo sarebbe però un fraintendimento grave, per più ragioni. La prima, che è quella che più colpisce lo studioso italiano, è quella della traduzione. Se è vero infatti che i testi qui proposti sono tutti in traduzione senza il corredo dei testi latini, e con una inevitabile semplificazione dell'apparato critico, allo stesso tempo la scelta ha alle spalle un lavoro di grande originalità sulle fonti: non solo infatti tutti i testi già editi in latino sono stati rivisti qualora basati su edizioni non critiche, ma in qualche caso i curatori hanno approntato la versione inglese direttamente su documenti manoscritti privi di edizioni. È quanto accade ad esempio per vari *consilia*, dei quali è stato possibile collazionare l'edizione cinquecentesca con i manoscritti, oppure per vari estratti dalla normativa statutaria di alcune città italiane. Di conseguenza questo volume offre anche al lettore non anglofono una possibilità di accesso diretto alle fonti che per altra via non sarebbe possibile: non è fuori luogo affermare che il lavoro di Cavallar e Kirshner fornisca alla comunità degli studenti di storia del diritto un panorama di temi e testi che in lingua italiana, e di certo anche francese e tedesca, non può vantare un analogo del medesimo spessore. Tanto più che il volume non è certo solo una antologia: le ampie introduzioni alle varie parti e ai singoli testi, lette una dopo l'altra, sono effettivamente qualcosa di simile ad una storia della cultura giuridica medievale.

Del resto parlare di destinazione didattica vale nella misura in cui si intenda la didattica nell'ambito universitario anglosassone, o comunque anglofono. Se nelle aule universitarie italiane è ancora abituale l'aspettativa di un titolo di riferimento a carattere generale, un "manuale" con una impostazione cronologica e tendenzialmente sistematica, che funga da supporto e retroterra indispensabile per gli studenti, nella classe a cui idealmente si rivolge questo volume l'approccio al tema valorizza soprattutto il confronto diretto con i testi, il lavoro di discussione, la giustapposizione di temi e personaggi. La differenza si può apprezzare ad esempio mettendo a confronto il volume con le opere di qualche anno fa di Mario Ascheri o Ennio Cortese, che mantenevano comunque l'impianto "manualistico" in senso italiano³. Qui invece l'elemento sistematico, il tanto di "manuale di storia del diritto" in senso cronologico che manca nella struttura si deve immaginare come un punto d'arrivo del lavoro didattico, un punto d'arrivo per il quale del resto vengono forniti tutti gli strumenti attraverso i materiali in appendice. Senza contare quello che è il dato più significativo a proposito dell'approccio "didattico" del volume, vale a dire il fatto che come i curatori specificano nell'introduzione nelle università statunitensi o canadesi è quasi del tutto assente l'insegnamento del diritto romano, per cui lo studio del diritto comune non può essere strutturato come una sorta di evoluzione storica di quello, e deve necessariamente appuntarsi sul gioco di rimandi impliciti, eredità e paralleli tra quell'immenso patrimo-

³ Ascheri, *I diritti del Medioevo italiano*; Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, senza contare evidentemente il più classico Calasso, *Medio Evo del diritto*, 1, *Le fonti*.

nio di cultura giuridica e l'universo del diritto del presente. Una situazione, per inciso, che non è in definitiva molto diversa da quella degli studiosi di diritto comune di vari paesi europei, nei quali non esistono cattedre di “Storia del diritto”, ma piuttosto di diritto positivo all'interno delle quali viene svolto un lavoro di scavo e confronto a carattere storico. Questo per dire che, date simili circostanze, il fatto di avere un approccio didattico porta gli autori a valorizzare la rilevanza della stagione del diritto comune in quadro più generale di civiltà giuridica occidentale. Il patrimonio della cultura giuridica bassomedievale ha molto da guadagnare da questo approccio, e l'averlo rappresentato con una simile vastità di orizzonti e di riferimenti documentari non è l'ultimo dei meriti di questo volume.

Le scelte di fondo del libro, al di là di questo, sono ben chiare nella sua struttura. Innanzitutto il lavoro di raccolta, organizzazione e introduzione alle fonti è costruito intorno a due poli fondamentali: il quadro istituzionale e professionale del mondo dei dottori (e degli studenti) di diritto nell'Europa dal secolo XII al XV, e i problemi più rilevanti affrontati dalla produzione dottrinale, quindi dalla cultura giuridica di quel medesimo periodo, con un corollario importante nei riflessi e nelle interazioni di quella cultura con la produzione legislativa specialmente nelle città dell'Italia comunale. Il primo dei due poli, espresso nelle prime due sezioni del volume, per certi versi è più tradizionale, nel senso che configura come una storia dell'insegnamento del diritto nelle università e delle professioni giuridiche molto debitrice, come era giusto, dei lavori di ricerca dei grandi maestri del tema come Manlio Bellomo, Diego Quaglioni, James Brundage⁴. L'aver però tradotto questo quadro generale in una scelta di documenti prodotti nell'ambiente universitario dei maestri di diritto ha fornito una chiave di lettura estremamente efficace e non priva di originalità. Se era evidente la tendenza della corporazione dei *doctores legum* a magnificare la dignità (o addirittura la nobiltà) della propria disciplina, e quindi non stupisce la scelta del trattato di Simone da Borsano sui privilegi dei dottori o la famosa orazione quattrocentesca *De nobilitate, utilitate et origine legum* già attribuita a Coluccio Salutati, con il loro afflato etico non privo di retorica sulla virtù della sapienza del giurista, è molto efficace ed originale lo sguardo che i curatori propongono alla flessibilità, al pragmatismo, al responsabilità di fronte alla comunità rappresentati dal “manuale” di Francesco Zabarella sullo studio del diritto (circa 1410), con i suoi freschi e ragionevoli consigli ai giovani studenti⁵; allo stesso modo le parole argute ma non prive di colta ironia dell'orazione di Bartolo sul dottorato ben restituiscono i toni di un ambiente accademico che non fu sempre ingessato nei suoi paludamenti, tutt'altro⁶. Proprio l'elemento pratico, si direbbe la

⁴ Basti citare opere come Bellomo, *Saggio sull'università nell'età del diritto comune*; Quaglioni, *Civilis sapientia*; Brundage, *The Profession and Practice of Medieval Canon Law*.

⁵ È uno dei testi più corposi del volume, alle pp. 89-109, tra l'altro presentato in una nuova edizione a partire dai manoscritti.

⁶ Il testo è presentato e tradotto alle pp. 117-123.

sensibilità acuta del mondo dei dottori per i risvolti pratici dello studio del diritto si apprezza molto bene negli esempi che i curatori offrono con grande ricchezza a proposito del mercato librario, con tutte le sue controversie legate alla realizzazione materiale, al possesso, alla trasmissione, all'utilità dei libri. Ne esce un quadro estremamente vivace, che non fa che confermare in fondo quanto di pretestuoso vi fosse nelle polemiche contro il diritto come scienza lucrativa e intellettualmente sterile, da Petrarca e soprattutto da Valla in poi, che però si è riverberato nella preconcepita ostilità di una certa cultura umanistica nei confronti della letteratura del diritto comune.⁷ Lo stesso si può osservare nel secondo capitolo sulla figura dell'avvocato, che emerge in tutta la sua rilevanza etica nelle dense pagine dello *Speculum* del Durante, o negli interessanti (e non di rado inediti) estratti da *consilia* sulla dignità dell'uomo di legge nelle convenzioni sociali delle città tardomedievali.

In queste prime due sezioni del volume si ha già un saggio rilevante delle scelte operate dagli autori in merito alle fonti. Innanzitutto una scelta cronologica: accanto ad alcuni brani giustiniani, e a qualche rilevante episodio tra XII e XIII secolo – qui l'immane *Habita*, più avanti Martino, Azzone, Jacopo Balduini e Martino da Fano – la maggior parte dei testi sono tratti da opere di giuristi del XIV e XV secolo, con il comprensibile ricorrere delle opere di Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi. L'orizzonte cronologico più tardo è quello degli scritti del Guicciardini avvocato, per il quale del resto la monografia di riferimento si deve proprio a Osvaldo Cavallar⁸. A questi si affiancano, con un fuoco temporale sostanzialmente coincidente, brani dalla legislazione cittadina: in questo caso il bacino esce dalla triade accademica ricorrente Bologna-Perugia-Pavia per allargarsi in primo luogo alle fonti pubbliche fiorentine, di gran lunga le più ricche, ma anche alla documentazione statutaria delle città toscane, e talvolta anche a ceni di ambito non propriamente giuridico con le Novelle del Sacchetti o l'elogio *post mortem* di Mariano Sozzini.

Dopo aver inquadrato le coordinate istituzionali e professionali della cultura giuridica, la parte preponderante del volume (più di due terzi) si volge ad indagare e testimoniare i temi salienti a cui la cultura giuridica si dedicò in quei secoli. Su questo punto, com'era inevitabile, si è appuntata in maniera molto più condizionante la scelta dei curatori, consapevole e argomentata e come tutte le scelte discutibili: la procedura civile, il diritto penale, gli status personali con particolare riferimento al concetto della cittadinanza, e il *mare magnum* delle questioni di diritto di famiglia. I curatori hanno anticipato i lettori che volessero esercitarsi nel gioco un po' ozioso delle assenze, dichiarando ad esempio di aver tenuto fuori dall'antologia tutte le questioni relative agli ordinamenti costituzionali cittadini e non solo (il tema delle parti, ma non meno quello dell'Impero o della tirannide per fare qualche esempio), o la

⁷ Su cui Rossi, *Valla e il diritto*.

⁸ *Francesco Guicciardini giurista*.

dottrina delle *actiones* processuali⁹; a queste si potrebbero sicuramente aggiungere il diritto mercantile e le questioni ad esso collegate come le società di persone, l'assicurazione, la rappresaglia e beninteso il credito, sebbene specialmente per quest'ultimo sia molto ragionevole l'idea di cercare altrove approfondimenti e selezioni documentarie già disponibili. Anche tutti i temi classici del diritto canonico, a parte ciò che concerne il matrimonio, sono rimasti abbastanza al margine della scelta. Di certo non si tratta di omissioni per scarsa considerazione, se è vero che alcuni dei temi qui trascurati fanno parte dell'esperienza di ricerca degli autori, ad esempio il debito pubblico per il quale tanto spesso ci si richiama proprio ai lavori di Julius Kirshner¹⁰, mentre la materia dei titoli nobiliari e dell'identificazione attraverso l'appartenenza familiare, a partire dallo studio e dalle traduzioni del *De insignis et armis* di Bartolo, era già stato in passato il soggetto di uno dei lavori a quattro mani dei due studiosi¹¹. Si potrebbe dire che i due curatori hanno tagliato gli argomenti in modo da poter restituire al lettore l'esperienza del diritto quale un cittadino dell'Italia bassomedievale poteva fare nella sua quotidianità: dalle geometrie del processo romano canonico ai modi di stipula del matrimonio, dalla gestione del patrimonio familiare al momento cruciale della successione testamentaria o *ab intestato*.

Anche in questa seconda e più originale sezione i curatori hanno voluto ascoltare la voce dei giuristi, ma senza rinunciare ad incursioni nella legislazione e nella prassi giudiziaria. A proposito di questo, nelle primissime pagine del volume i curatori non mancano di richiamare i punti di una discussione celebre di qualche anno fa, quella tra Mario Ascheri e Paolo Grossi in merito al concetto di quest'ultimo di un "diritto senza stato": di fronte alla lettura grossiana dell'ordine giuridico medievale, Ascheri segnalava come questa rischiasse di mettere in ombra l'eccezionale vitalità dei soggetti pubblici medievali proprio come creatori di diritto, sebbene in una serrata dinamica di interazione con l'elaborazione concettuale nelle aule universitarie¹². In un certo senso in questo volume l'opposizione è superata, perché i due ambiti – la dottrina e la "legislazione" cittadina – sono continuamente messi in relazione, anche in virtù del fatto che molte delle fonti antologizzate sono *consilia sapientum*, osservatorio privilegiato degli studi di storia del diritto medievale degli ultimi decenni e patrimonio ancora da sfruttare appieno. Non ci si può negare, ad ogni modo, che una certa distanza tra gli studi sulla produzione dottrinale dei *doctores* e il confronto con la quotidianità del diritto dei tribu-

⁹ Si veda di nuovo Cavallar e Kirshner, *Introduction*, specialmente p. 13.

¹⁰ Fin da *Storm over the "Monte Comune"*; si vedano però anche i lavori di studiosi vicini che hanno portato avanti interessi analoghi, come Armstrong, *Usury and Public Debt*.

¹¹ *A Grammar of Signs*.

¹² Cavallar e Kirshner, *Introduction*, pp. 3-4. Il testo di riferimento era Ascheri, *Un ordine giuridico medievale per la realtà odierna?*, a proposito del fortunato volume di Grossi, *L'ordine giuridico medievale*: per un distinguo dalla posizione di Grossi sulla "non-statalità" del diritto medievale gli autori citano la testimonianza di opere come *La Summa trium librorum di Rolando da Lucca*.

nali esista ancora nella storiografia, anche a motivo delle diverse sedi in cui i relativi testi sono conservati e hanno bisogno di essere studiati (le serie archivistiche delle città comunali *vs* le collezioni manoscritte delle grandi biblioteche): il volume andrà inteso anche nell'ottica di un definitivo riavvicinamento tra diversi filoni di ricerca.

Nelle introduzioni alle diverse sezioni tematiche emerge con grande chiarezza un motivo di fondo del lavoro dei curatori, che si lega a quella vocazione didattica che abbiamo accennato, ovvero la tendenza a trovare, con sobrietà e senza attualizzazioni superficiali, spunti di parallelismo tra i problemi affrontati dal diritto comune e il diritto vigente nel contesto italiano e in quello statunitense. Del resto è questo uno dei motivi per cui l'elemento di diritto pubblico è stato meno valorizzato, proprio perché come ovvio quello in cui la distanza degli ordinamenti è più irrecuperabile. Questi paralleli sono in effetti tanto più stimolanti, magari per una discussione-laboratorio con gli studenti, in quanto spesso compaiono in aree inaspettate e non banali: ad esempio sullo statuto che l'interpretazione del giurista riconosce alla conoscenza medica, specie in sede processuale, oppure sui gradi e le circostanze che permettono di giudicare la legittima difesa. Non c'è bisogno di molta fantasia per capire quanto la cultura giuridica del nostro tempo possa leggere con rinnovata attenzione le sottili distinzioni del diritto medievale al riguardo. Evidentemente questo è anche un modo per guardare in maniera originale alle differenze di fondo tra gli ordinamenti giuridici, i singoli istituti o addirittura le società in America e in Italia, inevitabilmente fuoco privilegiato dell'osservazione data la provenienza dei testi. Il trattato *De alimentis* di Martino da Fano (uno degli autori più rappresentati per il XIII secolo, considerando anche l'inclusione nell'antologia di brani del suo *Formulario* a proposito dei servi) offre ad esempio spunto per riflettere sulle peculiarità del diritto dello Stato italiano in questa materia proprio come eredità della cultura del diritto comune.

A questo riguardo uno spazio speciale merita nella selezione dei testi il tema della cittadinanza, che non a caso è stato uno degli argomenti su cui entrambi i curatori, e talvolta anche a quattro mani, hanno portato alcuni dei loro contributi storiograficamente più importanti.¹³ È proprio leggendo la complessità degli status del cittadino, specialmente nelle sue aree per così dire di confine, come il problema della cittadinanza degli ebrei,¹⁴ che la ricerca medievistica giunge al cuore della riflessione anche contemporanea su un tema del quale è pieno il dibattito pubblico, peraltro con un forte tasso di confusione e di retorica. Ciò che i curatori suggeriscono, a proposito dei primi cenni impliciti in Baldo di un concetto di "naturalizzazione" definito nel diritto contemporaneo, si inserisce in un approccio di questo tipo, così come il riferimento allo *ius soli* laddove si presentano gli elementi costitutivi del concetto di cittadinanza nel pensiero di Bartolo.

¹³ Come nel caso di Cavallar e Kirshner, *Bartolus of Sassoferrato on the Making of Citizens*.

¹⁴ Cavallar, *Jews as citizens*.

Questo non toglie ovviamente che le selezioni dei testi, e soprattutto le introduzioni dei vari paragrafi guardino soprattutto all'evoluzione della ricerca storiografica, e che quindi consentano in prima battuta di percepire lo stato di avanzamento della ricerca in merito ai diversi temi oggetto dell'antologia. Alcuni di questi capitoli sono quindi un ottimo punto di partenza storiografico per impostare il problema, tra l'altro in una prospettiva che può andare oltre la storia del diritto in senso stretto per guardare ai suoi risvolti di storia dei poteri pubblici o delle istituzioni sociali. Penso ad esempio alle brevi ma essenziali considerazioni sulla storia del penale. Qui la scelta parte inevitabilmente da una sezione molto lunga del celebre trattato di Alberto da Gandino nell'edizione curata da Hermann Kantorowicz¹⁵, a proposito del quale però i curatori ricordano quanto la storiografia abbia superato un'idea evolucionistica del "penale pubblico" nei contesti dei regimi popolari, così come un'immagine di evoluzione meccanica dall'accusatorio all'inquisitorio. La stessa scelta dei documenti tradotti in ambito criminale ha voluto privilegiare temi liminali, ad esempio quello dell'aborto, che ha tra l'altro il pregio di porre di nuovo il problema delle intersezioni tra cultura giuridica e quella medico-scientifica. Oppure, in ambito civile, il tema della dote, che a lungo è stato interpretato (sulla scorta di considerazioni magistrali di Bellomo¹⁶) come l'emblema del primato patrilineare della civiltà giuridica bassomedievale, e che gli studi più recenti hanno molto recuperato anche come una corposa traduzione dei "diritti" (certamente in senso patrimoniale e non oltre) della donna stessa, a sua volta al centro di una temperie ricchissima di studi sulle dinamiche matrimoniali nelle diverse realtà cittadine.

Proprio da temi come questo emerge poi un elemento molto qualificante delle scelte degli autori. Il discorso di cui i *doctores* si fanno portatori non è una meccanica riproposizione dei valori fondanti della società, delle sue dinamiche di classe o dei suoi presupposti antropologici sublimati al livello della cultura alta, come una certa stagione della stessa storia del diritto, nelle due sponde dell'Atlantico, ha ritenuto. È un tema questo che emergeva anche da un precedente volume di questa collana, con la partecipazione a vario titolo dei due autori, in cui si discuteva l'eredità del libro fondamentale di Lauro Martines su diritto e giuristi nella Firenze del Rinascimento del 1968¹⁷. Quella che emerge da queste pagine è una cultura giuridica certamente immersa nella società, con tutte le sue dinamiche e interessi, beninteso, ma non è riconducibile solo a quelle, perché capace di ragionare secondo una logica sua propria. Quello tra società e cultura giuridica è un rapporto dialettico e non sempre concorde. Lo si vede benissimo di nuovo in argomenti specifici ma molto vitali, in particolare nel matrimonio, e soprattutto a proposito di certe istituzioni come la dote, il valore dell'autorità paterna o le promesse sui beni

¹⁵ Kantorowicz, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*.

¹⁶ Richiamate nel volume alle pp. 688-690.

¹⁷ Martines, *Lawyers and Statecraft*. Il volume in questione è *The Politics of Law in Late Medieval and Renaissance Italy*.

extradotali: qui si può toccare con mano come l'interpretazione del giurista non fosse affatto allineata, anzi in definitiva confliggesse con alcune pratiche molto radicate nella società, e non di rado anche con lo stesso dettato della legislazione cittadina, che pure da quella interpretazione cercava intelligibilità, valore e conferma. È utile in questo senso, seppure un po' isolato, lo sguardo al diritto canonico, perché su questo punto le ricerche sul limite tra storia sociale e storia del diritto – si pensi alla fondamentale serie di volumi sul matrimonio a cura di Diego Quaglioni e Silvana Seidel Menchi¹⁸ – hanno mostrato benissimo i punti di disallineamento tra diritto colto e consuetudini familiari. Una situazione che si ritrova anche nel tema della vendetta, nel quale forse si sente il rammarico che i curatori non siano stati più prodighi di esempi: senza mettere esplicitamente in dubbio un approccio storiografico che ha enfatizzato il carattere “fisiologico” delle pratiche di violenza strutturata nelle società comunali¹⁹, i curatori sottolineano quanto la cultura giuridica avesse un atteggiamento di limitazione e contenimento di questa pratica²⁰. Il diritto comune, in altre parole, aveva da render conto non soltanto ai suoi interlocutori nella società, ma anche al suo retroterra testuale, cioè il *Corpus iuris*, che con tutta la flessibilità possibile restava comunque uno sfondo di legittimità indiscutibile, e quindi poteva i giuristi nella necessità di mediare sempre tra una fedeltà di fondo al diritto giustiniano, una capacità di rispondere alla società del presente, e una considerazione sempre viva della legislazione statutaria.

Qui si colloca forse l'ispirazione più profonda, il messaggio più centrale che i curatori hanno voluto mettere al cuore del volume. La cultura giuridica del diritto comune ha dato alla civiltà occidentale un senso molto acuto del diritto come momento indispensabile di ordine della società. Un ordine – e qui torna la riflessione di e su Grossi – che ha la sua logica non del tutto riconducibile a quelle delle egemonie sociali. Sono i curatori stessi che impiegano il riferimento impegnativo al *rule of law*, richiamandone il valore irrinunciabile in un XXI secolo nel quale la diffusione globale di regimi illiberali e le pulsioni nazionaliste, xenofobe e suprematiste anche in democrazie mature come gli Stati Uniti e l'Italia gettano ombre sinistre sulla civiltà giuridica occidentale. I canonisti avrebbero potuto raccogliere facilmente il testimone, se si pensa ai lavori di Kenneth Pennington o a tutta la tradizione assai viva degli storici anglo-americani del diritto canonico che si sono occupati di rappresentanza e consenso²¹. Qui il tema resta perlopiù in ambito civilistico, ma comunque è forte la convinzione, pur al fuori di ogni ingenua enfattizzazione attualizzante, che l'universalismo del diritto comune e il principio di legalità che i

¹⁸ *Coniugi nemici. La separazione in Italia; Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine; Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia; I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*.

¹⁹ Il tema ha una vasta fortuna: per un buon esempio recente si veda Lantschner, *The Logic of Political Conflict in Medieval Cities*.

²⁰ In particolare nei testi dei capp. 22-24.

²¹ Pennington, *The Prince and the Law*; Black, *Council and Commune*, e per un punto di arrivo del pensiero di questo filone di studi Black, *Communal Democracy and its History*.

giuristi medievali portarono dialetticamente all'interno delle istituzioni del loro tempo meritino di figurare tra le radici più solide del primato del diritto come principio ordinante della società: un principio che nel mondo dello *ius comune* non è totalmente disponibile alla volontà dei poteri pubblici, proprio perché dipende da un orizzonte testuale già dato e lontano nel tempo.

A questo proposito non si può certo muovere una critica di incompletezza per un volume di oltre ottocento pagine e ricco di tutti i possibili strumenti di lettura, ma forse poteva valer la pena, anche in ottica puramente didattica, provare a mettere a fuoco alcuni punti essenziali dell'approccio che i giuristi medievali ebbero ai testi giustiniani. Chiaramente il volume non manca di fornire puntualmente gli strumenti di lettura, con le appendici relative alle allegazioni romanistiche o canonistiche che sono il pane quotidiano degli interpreti del diritto comune, ma forse sarebbe stata utile una sezione che mettesse specificamente a fuoco le tecniche, le idiosincrasie e le motivazioni di fondo che presiedono all'approccio dei giuristi verso il loro laboratorio vivo che è il *Corpus iuris*.

Come ultima osservazione varrà la pena ricordare un elemento ulteriore di cui la storiografia è consapevole ma che questo volume restituisce plasticamente. Il diritto comune è tutt'altro che pacifico nei suoi rapporti con le società del tempo, ma non è neppure armonico al suo interno. Non sarà un caso che la tecnica di fondo dell'insegnamento universitario sia la *quaestio*, cioè come osserva Cavallar una sorta di "ju-jutsu intellettuale", un'arte di misurarsi con ipotesi ed opinioni contrapposte. Essendo molto più un'ermeneutica che un sistema coerente al suo interno, il diritto comune viveva di differenze profonde, e l'unico criterio affidabile per la scelta tra di esse venne individuato dal tardo XIV secolo come la *communis opinio*. Un criterio debole, ma non privo della sua efficacia, che poi in definitiva presiede alle grandi compilazioni cinquecentesche a stampa dei trattati più autorevoli che oggi adoperiamo, in particolare il *Tractatus universi iuris*. Si potrebbe dire dunque che oltre al valore del principio di legalità il diritto comune ha da insegnare alla cultura storica anche l'esperienza di far funzionare nella pratica un complesso di interpretazioni non necessariamente concordi, e coordinate solo attraverso criteri deboli di autorevolezza e probabilità. La forma che Cavallar e Kirshner hanno dato a questo libro, in cui la varietà e la pluralità sono moltiplicate attraverso i tanti esempi e le voci diverse, è sicuramente molto appropriata per restituire al lettore i caratteri propri del periodo più florido del diritto comune.

Opere citate

- L. Armstrong, *Usury and Public Debt in Early Renaissance Florence. Lorenzo Ridolfi on the 'Monte Comune'*, Turnhout 2003.
- M. Ascheri, *I diritti del Medioevo italiano: secoli XI-XV*, Roma 2000.
- M. Ascheri, *Un ordine giuridico medievale per la realtà odierna?*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 50 (1996), pp. 965-973.
- M. Bellomo, *Saggio sull'università nell'età del diritto comune*, Roma 2004 (ed. or. Catania 1979).
- A. Black, *Communal Democracy and its History*, in «Political studies», 45 (1997), pp. 5-20.
- A. Black, *Council and Commune. The conciliar movement and the fifteenth-century heritage*, London 1979.
- J.A. Brundage, *The Profession and Practice of Medieval Canon Law*, Aldershot-Burlington 2004.
- F. Calasso, *Medio Evo del diritto*, 1, *Le fonti*, Milano 1954.
- O. Cavallar, *Francesco Guicciardini giurista: i ricordi degli onorari*, Milano 1991.
- O. Cavallar, *Jews as Citizens in Late Medieval and Renaissance Italy: the case of Isacco da Pisa*, in «Jewish history», 25 (2011), pp. 269-319.
- O. Cavallar, J. Kirshner, *Bartolus of Sassoferrato on the Making of Citizens (fourteenth century) Translated from Latin*, in *Medieval Italy: texts in translation*, a cura di K.L. Jansen, Philadelphia 2009, pp. 201-202.
- O. Cavallar, J. Kirshner, *Introduction*, in O. Cavallar e J. Kirshner, *Jurists and Jurisprudence in Medieval Italy. Texts and Contexts*, Toronto-Buffalo-London, Toronto University Press, 2020 (Toronto Studies in Medieval Law, 4), pp. 3-43.
- Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi e D. Quaglioni, Bologna 2000.
- E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, I, *L'Alto Medioevo*; II, *Il Basso Medioevo*, Roma 1996-1997.
- A Grammar of Signs: Bartolo da Sassoferrato's Tract on insignia and Coats of Arms*, a cura di O. Cavallar, S. Degenring, J. Kirshner, Berkeley 1994.
- P. Grossi, *Ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1996.
- J. Kirshner, *Storm over the "Monte Comune": genesis of the moral controversy over the public debt of Florence*, in «Archivum fratrum praedicatorum», 53 (1983), pp. 219-276.
- H. Kantorowicz, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, I, *Praxis*, Berlin 1907.
- P. Lantschner, *The logic of political conflict in medieval cities: Italy and the Southern Low Countries, 1370-1440*, Oxford 2015.
- L. Martines, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton 1968.
- Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi e D. Quaglioni, Bologna 2001.
- K. Pennington, *The Prince and the Law, 1200-1600: sovereignty and rights in the Western legal tradition*, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1993.
- The Politics of Law in Late Medieval and Renaissance Italy: essays in honour of Lauro Martines*, a cura di L. Armstrong e J. Kirshner, Toronto-Buffalo-London 2011.
- D. Quaglioni, *Civilis sapientia: dottrine giuridiche e dottrine politiche fra Medioevo ed Età moderna: saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini 1989.
- G. Rossi, *Valla e il diritto: l'Epistula contra Bartolum e le Elegantiae. Percorsi di ricerca e proposte interpretative*, in *Pubblicare Valla*, a cura di M. Regoliosi, Firenze 2008, pp. 507-599.
- La Summa trium librorum di Rolando da Lucca (1195-1234). Fisco, politica, scientia iuris*, a cura di E. Conte e S. Menzinger, Roma 2012.
- Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, a cura di S. Seidel Menchi e D. Quaglioni, Bologna 2004.
- I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, a cura di S. Seidel Menchi e D. Quaglioni, Bologna 2006.

Lorenzo Tanzini
Università degli Studi di Cagliari
tanzini@unica.it